

# Legge federale sui diritti politici

Avamprogetto

(Esame preliminare materiale; progetto A)

## Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 17 dicembre 1976<sup>2</sup> sui diritti politici è modificata come segue:

### *Ingresso*

visto l'articolo 39 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale<sup>3</sup>,

### *Art. 68 cpv. 1 lett. b e f (nuova)*

<sup>1</sup> La lista delle firme (su foglio, pagina, cartolina) per un'iniziativa popolare deve contenere le seguenti indicazioni:

- b. il titolo e il testo dell'iniziativa, la data di pubblicazione nel Foglio federale e l'indirizzo Internet del Foglio federale;
- f. il rimando al parere e l'osservazione standard di cui all'articolo 69 capoverso 5.

### *Art. 69 cpv. 4-7 (nuovi)*

<sup>4</sup> La Cancelleria federale sottopone i testi dell'iniziativa, firmati dal comitato d'iniziativa, all'Ufficio federale di giustizia e alla Direzione del diritto internazionale pubblico per l'esame della conformità con il diritto internazionale. I testi devono essere firmati da almeno due membri del comitato d'iniziativa.

<sup>5</sup> L'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico redigono un parere comune pubblicato su Internet. Riassumono il risultato dell'esame in un'osservazione standard inserita nella decisione di cui al capoverso 1. Il comitato d'iniziativa può adeguare i testi dell'iniziativa fino alla comunicazione della decisione.

RS .....

1 FF ...

2 RS **161.1**

3 RS **101**

<sup>6</sup> La Cancelleria federale, l'Ufficio federale di giustizia e la Direzione del diritto internazionale pubblico provvedono affinché l'esame preliminare si svolga con procedura semplice e rapida.

<sup>7</sup> Il titolo e il testo dell'iniziativa, il nome dei promotori e l'osservazione standard sono pubblicati nel Foglio federale.

*Art. 80 cpv. 3*

<sup>3</sup> I membri del comitato d'iniziativa possono impugnare con ricorso al Tribunale federale anche le decisioni della Cancelleria federale inerenti alla validità formale della lista delle firme (art. 69 cpv. 1) e al titolo dell'iniziativa (art. 69 cpv. 2). Non è ammesso il ricorso contro l'osservazione standard di cui all'articolo 69 capoverso 5.

## II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.